

Limiti d'età categorie settore giovanile

(Estratto dal C.U. n. 1 S.G.S. stagione sportiva 2014/2015)

Categoria Giovanissimi

b) Limiti d'età : Possono prendere parte all'attività Giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo.

Categoria Allievi

b) Limiti d'età : Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Codice Giustizia Sportiva - Art. 17 Sanzioni inerenti alla disputa delle gare

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la **perdita della gara** stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1.

TORNEO ALLIEVI FB TORINO 2° FASE - GARE DEL 01/05/12 (c.u.n.48 del 10/05/12 Delegazione di Torino) **G.A.R. REBAUDENGO - MADONNA di CAMPAGNA**

Con reclamo, inoltrato nei modi e nei tempi prescritti, avverso la regolarità della gara in oggetto, la società GAR REBAUDENGO chiede l'assegnazione della vittoria a proprio favore, sostenendo che la consorella MADONNA di CAMPAGNA avrebbe schierato nelle proprie fila i giocatori TAIANI ANDREA e BARGIONE GIANLUCA che non avrebbero avuto titolo a gareggiare nella categoria Allievi f.b., non avendo ancora compiuto 14 anni.

Il gravame è fondato e, quindi, merita accoglimento.

Infatti nel C.U. n. 1 del S.G.S, stagione sportiva 2011/2012, relativamente alla categoria Allievi viene specificato il limite di età del giocatore che può gareggiare.

Ne consegue, pertanto, che la società MADONNA di CAMPAGNA non poteva utilizzare i suddetti giocatori, perché non in regola anagraficamente, ossia 14 anni non compiuti.

A fronte di quanto esposto, si delibera:

- di assegnare **gara persa** alla società MADONNA di CAMPAGNA, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 17/1 e 5 del C.G.S.** con il risultato GAR REBAUDENGO - MADONNA di CAMPAGNA 3 - 0
- di accogliere il reclamo della società GAR REBAUDENGO perché fondato;
- di nulla disporre in ordine alla relativa tassa che risulta non versata;
- di **inibire** fino al 10/06/2012 il signor MURIANI VINCENZO, allenatore e responsabile al momento della società MADONNA di CAMPAGNA, per comportamento gravemente antisportivo;
- di comminare l'**ammenda** di euro 25,00 alla società MADONNA di CAMPAGNA oggettivamente responsabile;

§

TORNEO ALLIEVI FB VERCELLI 1° FASE - GARE DEL 05/10/13 (c.u.n.17 del 24/10/13 Delegazione di Vercelli) **CANADA - RIVER SESIA CALCIO**

In data 8 ottobre 2013 la Società RIVER SESIA CALCIO formulava regolare e tempestivo reclamo avverso la validità della gara in oggetto, nella quale si doleva dell'irregolare impiego del calciatore PAIOLA EDOARDO.

Valutata la regolarità formale del reclamo, sono stati esaminati gli atti ufficiali, dai quali si evince quanto la società CANADA' abbia schierato in campo il giocatore PAIOLA EDOARDO, senza aver ancora compiuto il 14° anno di età, contravvenendo così al disposto pubblicato sul C.U. n° 1 /2013-2014 del S.G.S. Nazionale.

Per quanto sopra si delibera:

a) di comminare alla società CANADA' la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio, ex art. 17 comma 5, lettera a) NOIF, che pertanto acquisirà il seguente risultato:

CANADA - RIVER SESIA CALCIO 0 - 3;

b) di inibire fino al 07/11/2013 il signor CACIOTTOLI SALVATORE, dirigente accompagnatore ufficiale della Società **CANADA'**;

c) di comminare alla società **CANADA'** l'ammenda di euro 30,00.

§

TORNEO GIOVANISSIMI FB CUNEO 1° FASE - GARA BUSCA CALCIO 2001 - GEM TARANTASCA - GIRONE D del 16/09/2014 (c.u.n.13 del 25/09/13 Delegazione di Cuneo)

La Società BUSCA CALCIO 2001 ha interposto reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto denunciando che un giocatore della Società GEM TARANTASCA, Signor PELLEGRINO GABRIELE (nato il 12/10/2002), non aveva titolo a partecipare alla gara suddetta poiché di età inferiore ai 12 anni compiuti. Il ricorso è stato tempestivamente proposto e ritualmente notificato alla controparte che non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.

Dall'esame della documentazione ufficiale si evince la fondatezza del ricorso in oggetto, in quanto il calciatore PELLEGRINO GABRIELE nato il 12/10/2002 alla data della disputa della gara in epigrafe non aveva ancora compiuto il dodicesimo anno di età.

La società GEM TARANTASCA, pertanto, impiegando il suddetto giocatore ha violato quanto disposto dal C.U. n. 1 S.G.S., che prescrive - relativamente alla categoria Giovanissimi Fascia B - l'impiego esclusivo di giocatori che abbiano, al momento dell'impiego, compiuto dell'impiego, compiuto il 12° anno di età.

Pertanto SI DELIBERA

- ai sensi dell'art. 17 c. 5 a) CGS, di accogliere il reclamo della Soc. BUSCA CALCIO 2011, con il seguente risultato BUSCA CALCIO 2001 - GEM TARANTASCA 3 – 0
- di inibire fino al 21.10.2014 il dirigente accompagnatore Sig. LERDA GABRIELE (GEM TARANTASCA) per aver inserito in distinta un giocatore che non aveva titolo a prendere parte alla gara non avendo raggiunto l'età prevista per la categoria.
- di comminare alla Società GEM TARANTASCA l'ammenda di Euro 25,00 per aver inserito in distinta un giocatore che non aveva titolo a prendere parte alla gara non avendo raggiunto l'età prevista per la categoria.